



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9390 del 2022, proposto da

Comune di Avella - Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura - Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Milis - Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con ricorso principale, l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:

a – dell'atto adottato il 1 giugno 2022, prot. 0018704-P, dal RUP del Ministero

della Cultura, recante l'esclusione della domanda di finanziamento del Comune di Avella nell'ambito del PNRR, misura 2.3, fondo parchi e giardini storici;

b – dell'atto adottato dal Rup il 10 giugno 2022, prot. 20047-P, recante la conferma della disposta esclusione di cui all'atto impugnato sub a);

c – ove e per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico, pubblicato il 30.12.2021, nella parte in cui potrebbe essere letto nel senso preteso dal Rup e, segnatamente, degli artt. 3, 10 co. e 8, 10 co., posti a base del provvedimento di esclusione;

d- di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

con ricorso con motivi aggiunti l'annullamento:

a – del decreto S.G. n. 504 del 21 giugno 2022 – Approvazione Graduatorie;

b – del decreto S.G. n. 505 del 21 giugno 2022 – Assegnazione Risorse;

c - di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa:

che parte ricorrente dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, ed è autorizzata a provvedere, entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza (con onere di deposito della prova dell'avvenuta notifica nei 5 giorni successivi), mediante pubblicazione sul sito web

del Ministero, con indicazione del ricorso, sintesi delle censure, riferimento al numero della presente ordinanza, e indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato;

che nel peculiare caso di specie sono compensate le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa per la trattazione di merito del ricorso ex art. 55, comma 10, cpa, l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO